# COMUNE DI CALTIGNAGA

**Provincia di Novara**

28010 Via Roma n. 16

**ORDINANZA n. 7 del 7 agosto 2012**

## RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 6 AGOSTO 2012

## IL SINDACO

Premesso che in data 6 agosto u.s. si è abbattuto sul territorio del Comune di Caltignaga un violento nubifragio accompagnato da intense raffiche di vento che hanno provocato ingenti danni ai fabbricati destinati sia a residenza che ad attività produttive, nonché l'abbattimento di numerosissimi alberi all'interno e fuori dei centri abitati;

Considerato che il crollo parziale della copertura di numerosi fabbricati nonché il distacco di elementi strutturali o impiantistici quali cornicioni, comignoli, pluviali antenne ecc., recano pregiudizio alla stabilità dei suddetti fabbricati;

Considerato altresì che la caduta di rami o di interi alberi posti in fregio agli spazi pubblici costituisce pregiudizio alla sicurezza stradale oltre che ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare;

Dato atto che, nonostante l'intervento di personale dell'Ente, della Protezione Civile, e di Ditte specializzate, non è materialmente possibile provvedere con le proprie risorse alla rimozione di tutte le situazioni di pericolo;

Ravvisata la necessità, al fine di tutelare la pubblica incolumità, di provvedere alla eliminazione di tutte le situazioni di pericolo attraverso la rimozione delle parti in precario stato di stabilità dei fabbricati prospettanti gli spazi pubblici, nonché dei rami caduti e degli alberi pericolanti che si protraggono oltre il confine stradale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

a tutti i proprietari di immobili prospicienti strade e spazi pubblici di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di ogni situazione di pericolo derivante da parti in precario stato di stabilità delle strutture dei fabbricati, nonché da rami caduti o alberi pericolanti, al fine di eliminare qualsiasi situazione in grado di compromettere la pubblica incolumità, con l'avviso che in caso di inadempienza da parte dei proprietari si procederà d'ufficio da parte del Comune, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

**DISPONE**

che l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000 siano incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

**INFORMA**

che, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione, e che è altresì ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

che il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Giampietro Depaoli, Responsabile dei Servizi Tecnici dell'Unione Novarese 2000, a cui il Comune di Caltignaga aderisce.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Caltignaga e dell'Unione Novarese 2000, trasmessa al Prefetto di Novara, nonché resa nota nei luoghi di pubblica affissione, nei pubblici esercizi e comunque nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.

Caltignaga, 7 agosto 2012

COMUNE DI CALTIGNAGA · Prov. di NOVARA ·

IL SINDACO
(Dott.sa Raffaella Garone)